



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 28/04/2011**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE VIA E POLITICHE ENERGETICHE/VAS 21 marzo 2011, n. 60**

L.R. N. 11/2001 e ss.mm.ii. - D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Progetto di coltivazione in ampliamento di n. 3 cave di tufo calcarenitico in loc. Palombara, nel Comune di Taranto "B" catastalmente individuate al:

- Fl. di mappa 17, p.lle 45-53-54-61-65-66 e 122;
- Fl. di mappa 17, p.lle 41-42-43-44-46-58-59-62-64-72-116-121 e Fg. di mappa 8, p.lle 34-35-38-39-41 e 54;
- Fg. di mappa 17, p.lle 32-33-34-37-38-60-63 -

Proponente:Avv. Pietro Quinto, in nome e nell'interesse della Ditta Vergine Giuseppe.

L'anno 2011 addì 21 del mese di Marzo in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,  
IL DIRIGENTE L'UFFICIO VIA/VAS

Ing. Gennaro RUSSO, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le di V.I.A. (R.R. approvato con D.G.R. N. 1859/09 art.1, art. 4 c. 6, art. 11 c. 4), ha adottato il seguente provvedimento:

### **PREMESSO CHE:**

• Con Determinazione del Dirigente l'Ufficio VIA/VAS - Servizio Ecologia - della Regione Puglia n. 449 del 05.10.2010 veniva espresso parere negativo di compatibilità ambientale per il progetto concernente l' ampliamento della coltivazione di cava di tufo calcarenitico in loc. Palombara, nel Comune di Taranto, inizialmente individuato al catasto Fl. di mappa 17, p.lle 45-53-54-61-65-66 e 122, Fl. di mappa 17, p.lle 41-42-43-44-46-58-59-62-64-72-116-121 e Fg. di mappa 8, p.lle 34-35-38-39-41 e 54, Fg. di mappa 23, p.lle 96-106-107-108-128-241, Fg. di mappa 17, p.lle 32-33-34-37-38-60-63 così come modificato, giusta nota acquisita al protocollo del Servizio Ecologia 9860 del 20.07.2010, con la rinuncia alle p.lle 96-106-107-108-128-241 del Fg. di mappa 23, proposto dall'Avv. Pietro Quinto - Via Garibaldi, 43, Lecce -, in nome e nell'interesse della ditta Vergine Giuseppe, per le motivazioni riportate nello stesso atto ed a seguito delle determinazioni assunte dal Comitato Reg.le di Via che nella seduta del 28.07.2010, esaminata la documentazione progettuale integrativa richiesta dal Servizio Ecologia con nota prot. n. 8524 del 25.06.2010 e depositata dal proponente in data 19.07.2010, si era così espresso:

"In riscontro alla richiesta di integrazioni, la Ditta proponente ha trasmesso la seguente documentazione:

Progetto Area 1 (Fl. 17 p.lle 32-33-34-37-38-60 e 63)

- Relazione tecnica (Piano di coltivazione -Sistemazione area-Programma economico-finanziario);
- Tavv. 1A-1B-2-3-4-5.

Progetto Area 2 (Fl. 17 p.lle 45-53-54-61-65-66 e 122)

- Relazione tecnica (Piano di coltivazione -Sistemazione area-Programma economico-finanziario);
- Tavv. 1A-1B-2-3-4-5.

Progetto Area 3 (Fl. 17 p.lle 41-42-43-44-46-58-59-62-64-72-116 e 121 e Fl. 8 p.lle 34- 35-38-39-41 e 54)

- Relazione tecnica (Piano di coltivazione -Sistemazione area-Programma economico- finanziario)
- Tavv 1A-1B-2-3-4-5.
- Tav. A, Tav. B, Tav. C;

Relazione integrativa del S.I.A.

Progetto dell'area d'assieme delle Aree 1,2 e 3 con Relazione tecnica e Tavv. 1-2-3-5; nonché copia della rinuncia del progetto di ampliamento sull'area 4 (Fl. 23 p.lle 96-106-107-108- 128-241).

Il Comitato,

- preso atto della documentazione integrativa e pur considerando positiva dal punto di vista ambientale la rinuncia all'ampliamento dell'Area 4;
- rilevato che non è stata presentata la valutazione degli impatti cumulativi del contemporaneo esercizio dell'attività estrattiva e di gestione dei rifiuti, anche in relazione al traffico;
- verificato altresì che non viene fornita l'analisi costi-benefici ambientali adeguata agli interventi proposti ritiene di dover esprimere sfavorevole di compatibilità ambientale del progetto proposto.”.

- Considerato quanto sopra rilevato, nella stessa Determina Dirigenziale n. 449/2010 veniva esplicitato che:

“...il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 10623 del 03.08.2010, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 154/2005, comunicava al proponente che stava provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo e pertanto invitava la stessa, entro il termine di dieci giorni a trasmettere osservazioni, eventualmente corredate da documentazione.

Detta nota, trasmessa per raccomandata n. 13195377229-9, risulta dal sito web delle Posteitaliane consegnato dal portalettere del centro postale di Lecce Recapito in data 06.08.2010;...

- con ricevuta prot. n. 12014 del 14.09.2010 il dott. D'Allura Francesco, in qualità di tecnico progettista, ritirava copia della nota prot. n. 10623 del 03.08.2010 concernente il preannuncio del parere negativo di compatibilità ambientale dell'intervento in argomento;

Tutto ciò evidenziato, considerato che sono abbondantemente trascorsi i termini per la presentazione delle controdeduzioni richieste dal Servizio Ecologia con la richiamata nota prot. 10623/2010, preso atto che alla data del presente provvedimento non sono pervenute lo osservazioni richieste, si ritiene di dover confermare il parere sfavorevole di compatibilità ambientale all'intervento proposto, così come espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 28.07.2010.

- Con Ordinanza n. 900 del 18.11.2010 il Tar Puglia - Sezione di Lecce - disponeva la sospensione degli effetti della Determinazione Dirigenziale n. 449/2010, esplicitata al punto precedente, sul rilievo della omessa considerazione da parte del Comitato Reg.le di VIA dell'elaborato integrativo recante “la valutazione degli impatti cumulativi del contemporaneo esercizio dell'attività estrattiva e di gestione dei rifiuti, anche in relazione al traffico”, già depositata dal proponente in data 19.07.2010;

## CONSIDERATO CHE:

• Così come disciplinato da Regolamento Regionale approvato con D.G.R. N. 1859/09, la pratica è stata portata per le valutazioni di competenza all'attenzione del Comitato Reg.le di VIA che, nella seduta del 23.11.2010, preso atto della predetta ordinanza del TAR Puglia e ritenendo di dover meglio esplicitare le motivazioni del parere precedentemente deliberato, così si esprimeva:

“...In via preliminare giova ricapitolare le fasi salienti della vicenda.

a. Nel 2006 Vergine ha presentato alla Regione istanze di VIA viziate da manifesti errori di impostazione metodologica e contenutisticamente carenti. Esse prevedevano, infatti, l'analisi atomistica di progetti che invece andavano valutati congiuntamente, in quanto afferenti ad un medesimo centro di interessi e ad un identico programma imprenditoriale.

Per tali ragioni la Regione ha chiesto la rielaborazione del SIA, che appariva doverosa alla luce delle norme e dei principi che ostano alla frazionabilità di interventi connessi ed afferenti ad un medesimo progetto (sul punto, v. TAR Puglia - Bari, n. 2602/2010).

La Vergine non ha contestato tale richiesta ma vi ha ottemperato presentando nel maggio 2008 un SIA cumulativo.

b. Con nota del 12 marzo 2009 il Dirigente del Servizio, a valle del riesame della pratica da parte del Comitato, ha preannunciato il rigetto dell'istanza evidenziando obiettive ed incontestate carenze documentali e contenutistiche.

La Vergine, nello stesso giorno, ha rinunciato all'istanza manifestando l'intenzione di rielaborare ed integrare i progetti originari.

In data 21 maggio 2009 è stata adottata la determina di rigetto dell'istanza, motivata sul rilievo dell'omessa ottemperanza di Vergine alla richiesta del 12 marzo precedente.

Con nota del 28.7.2009 la Vergine ha revocato la rinuncia all'istanza già formalizzata con nota del 12.3.2009 ed ha chiesto il riesame della pratica alla luce di documentazione integrativa elaborata allo specifico fine di superare i rilievi formulati dalla Regione con nota 12.3.2009.

Dunque, il tempo trascorso dal preavviso di diniego è imputabile unicamente alla Vergine, che peraltro ha riconosciuto la carenza dei propri elaborati correttamente rilevata dall'Ufficio ed ha provveduto ad integrarli, prestando piena acquiescenza al preavviso di rigetto del 12 marzo e dimostrando la correttezza della posizione assunta dall'Amministrazione.

Inoltre, il provvedimento di diniego del 21.5.2009 è stato impugnato dinanzi al Giudice Amministrativo, che invece di concedere tutela alla Vergine le ha di fatto imposto di presentare una nuova istanza.

c. A tanto la Vergine ha provveduto in data 9.11.2009, in tal modo avallando il comportamento dell'Amministrazione regionale ed evidenziando l'insussistenza di responsabilità della Regione in relazione alla durata e all'esito dei procedimenti fino ad allora svoltisi.

Ancora, Vergine ha dato esecuzione senza rilievi alle richieste di integrazione formulate dal Dirigente del Servizio con nota 17.12.2009, completando gli adempimenti prescritti in data 14.1.2010 (data di decorrenza del termine di conclusione del procedimento).

Una ulteriore richiesta di integrazioni del 4.5.2010 è stata invece impugnata dinanzi al TAR, che l'ha sospesa in via cautelare imponendo alla Regione di concludere il procedimento entro 60 giorni.

d. Con provvedimento del 5.10.2010 l'istanza è stata rigettata sulla scorta dei rilievi formulati dal Comitato VIA nella seduta del 28.7.2010.

e. Tale provvedimento è stato sospeso con l'ordinanza TAR dianzi citata (n. 900/2010).

f. Da un esame della documentazione trasmessa dalla Vergine si traggono le seguenti conclusioni.

Come evidenziato, la Vergine ha presentato istanza di VIA in relazione a quattro interventi estrattivi in

ampliamento individuati come Aree 1, 2, 3 e 4 aventi le seguenti caratteristiche:

AREA 3: Fg. 17 - P.Ile 32-33-34-37-38-60-63; per una Superficie Mq. 63.300;

AREA 2: Fg. 17 - P.Ile 45-53-54-61-65-66-122 per una Superficie mq 67.500;

AREA 1: Fg. 17 -P.Ile 41-42-43-44-46-58-59-62-64-72-116-121; Fg. 8 P.Ile 34-35-38-39-41-54; per una Superficie mq. 76.500;

AREA 4: Fg. 23 - P.Ile 96-106-107-108-128-241; per una Superficie Mq. 28700.

L'istanza faceva seguito alla Determina n. 271 del 21 maggio 2009 della Regione Puglia con la quale veniva espresso parere di VIA negativo anche in considerazione della carenza del SIA prodotto dalla ditta con riferimento all'impatto sull'attività di una adiacente discarica di rifiuti non pericolosi.

L'istanza, pertanto, dava avvio ad un nuovo procedimento ed era corredata dei seguenti elaborati:

Studio d'impatto ambientale

All. 1 Valutazione del rumore ambientale

All.2 Misura delle emissioni diffuse in atmosfera

All. 3 Sintesi non tecnica

All. 4 Analisi costi-benefici

All. 5 Carte tematiche

Non risultava in atti il progetto degli interventi e relativi elaborati cartografici.

Gli interventi insistono sul foglio 202 "Taranto" (1:100.000) della Carta Geologica d'Italia, la zona è riportata con la formazione geologica del Calcareniti del Calabraniano, denominato con la sigla P-Qcc, assimilabile alla "Calcarenite di Gravina", mentre l'area in esame ricade nel Foglio 203 in scala 1:25.000 dell'I.G.M., tavolette III N.O. FRAGAGNANO e III S.O. SAVA.

Per tutte le quattro aree in esame è prevista l'estrazione di calcarenite in blocchi, la tipologia di coltivazione è a "fossa" ed è previsto un approfondimento massimo di 23 m da p.c.

Le caratteristiche tecniche e qualitative della calcarenite che si coltiverà sono tali da destinare il materiale estratto ad un uso per "materiale di costruzione".

L'osservazione delle pareti di cava adiacenti e la conoscenza della sequenza stratigrafica locale ha permesso di individuare il tipo di giacimento da sfruttare:

Terreno vegetale per uno spessore medio di 0.50m (da utilizzare per il ripristino ambientale);

Livello di cappellaccio di alterazione dello spessore di circa 1metro;

Bancata sottostante di calcarenite, che sarà sfruttato per uno spessore di circa 20-22 metri;

La "bancata" di calcarenite che si presenta sotto uno strato di terreno vegetale ed un metro circa di cappellaccio di alterazione, verrà coltivata "per fette orizzontali discendenti" con da macchine da taglio mobili su rotaie a strati orizzontali successivi di spessore di 0,25 m dall'alto verso il basso su tutta la superficie del cantiere, dalla quota del piano di scopertura fino al letto del giacimento a quota m -22 -23 circa.

L'andamento topografico del terreno interessato allo scavo è quasi pianeggiante, con dislivelli di qualche metro.

Dal confronto della tavola del P.U.T.T. relativa alla classificazione degli "ambiti territoriali estesi" si evince che l'area d'intervento, risulta ricadere in un A.T.E. di valore normale ("E"), laddove non è direttamente dichiarabile un valore paesaggistico.

Per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione territoriale a livello comunale, si evidenzia che il sito risulta ricadere nell'ambito di aree extraurbane classificate come zone "E" Rurale.

Gli interventi di attività estrattiva non rientrano all'interno di aree vincolate dal SIC - ZPS né vincolate dal Parco delle Gravine e non sono interessate da altri vincoli.

Il Comitato VIA nella seduta del 23 giugno 2010, preso atto della documentazione trasmessa, richiedeva integrazioni considerato che:

lo Studio d'Impatto Ambientale presentato non analizza specificamente le interferenze delle attività richieste con l'attività in essere della discarica di rifiuti non pericolosi adiacente;

agli atti del nuovo procedimento non risultano elaborati progettuali;

l'analisi Costi-benefici presentata non sviluppa adeguatamente l'analisi dei benefici di carattere ambientale degli ampliamenti richiesti;

non viene adeguatamente illustrato il progetto di recupero delle aree (planimetrie e sezioni), tanto è più evidente in corrispondenza dell'area 4 adiacente alla discarica in esercizio.

La Ditta in data 16.07.2010 trasmetteva documentazione come riportata nell'“Elenco degli Allegati” annesso al parere del Comitato VIA del 28.07.2010. Quindi il Comitato VIA nella seduta del 28.07.2010 prendeva atto della documentazione trasmessa, ivi inclusa la “Relazione Integrativa del S.I.A.” che contiene due paragrafi intitolati, rispettivamente, “Valutazione impatti cumulativi derivanti dal contemporaneo esercizio dell'attività estrattiva e di gestione dei rifiuti, anche in relazione al traffico” (par. 2) e “Analisi costi-benefici ambientali” (par. 3).

Il Comitato VIA evidenzia la lacunosità contenutistica della citata Relazione Integrativa. Detto elaborato, infatti, a prescindere dalla intitolazione dei paragrafi 2 e 3, non contiene una adeguata ed effettiva “valutazione degli impatti cumulativi derivanti dal contemporaneo esercizio dell'attività estrattiva e di gestione dei rifiuti, anche in relazione al traffico”.

Analogamente, il paragrafo “Analisi costi-benefici ambientali” è da ritenersi lacunoso, carente e non adeguato agli interventi proposti.

Infatti detta analisi si limita ad una serie di enunciazioni di principio e descrizione degli impatti senza quantificare analiticamente in termini economici-ambientali le effettive ricadute sul territorio interessato dall'iniziativa

Considerato che lo studio degli impatti cumulativi si riferisce all'ampliamento di tre cave per uno sviluppo areale di circa 200.000mq la relazione allegata sullo studio degli impatti risulta essere piuttosto poco esauriente in quanto riporta una descrizione di carattere qualitativo circa la valutazione degli impatti attesi e delle corrispondenti opere di mitigazione.

Per esempio circa l'impatto in atmosfera (pag 4 della relazione integrativa) vengono considerate le polveri dovute al traffico veicolare come preponderanti sulle altre possibili sorgenti (quali per es. le tagliatrici del tufo e la rimozione del cappellaccio): tale confronto è solo di carattere qualitativo in quanto non vengono identificati per esempio i mezzi utilizzati o le volumetrie di roccia da rimuovere. Inoltre si fa riferimento all'assenza di polvere sulla vegetazione ma senza indicare se tale osservazione è frutto o meno di un periodo di monitoraggio. Si aggiunga in ultimo che non è sufficiente dire che la intensità dei venti è modesta per escludere o meno la presenza di punti o aree di esposizione.

Ad ulteriore titolo esemplificativo l'impatto sull'ambiente idrico (pag 5 della Relazione integrativa) è stato analizzato in riferimento alla assenza di corpi idrici superficiali e alla presenza della falda sotterranea: in quest'ultimo caso nulla viene detto circa lo sfruttamento della risorsa idrica in relazione oltretutto al necessario uso indicato come mezzo di mitigazione delle polveri.

In particolare in riferimento al traffico veicolare, la sola sistemazione della strada di servizio non si ritiene possa considerarsi esaustiva a tal punto da poter considerare trascurabile l'impatto del traffico veicolare, che invece è stato ben quantificato: si tratta di 75 camion al giorno (nelle otto ore lavorative) senza considerare il passaggio dei veicoli dei operatori del settore. Si fa presente inoltre che l'impatto del traffico veicolare non può essere riferito alla sola movimentazione della polvere ma anche per esempio alle polveri sottili

Per tali ragioni, il Comitato, pur considerando positiva dal punto di vista ambientale la rinuncia all'ampliamento dell'Area 4 ritiene di esprimere parere negativo alla compatibilità ambientale del progetto proposto.

3 Per quanto sopra indicato, il Servizio Ecologia con nota prot. n. 14951 del 24.11.2010, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 15/2005, comunicava all'Avv. Pietro Quinto, il quale nell'istruttoria in corso agisce in nome e nell'interesse della ditta Vergine Giuseppe, che stava provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo del

procedimento in oggetto specificato e pertanto invitava lo stesso, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento di detta comunicazione, a trasmettere per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documentazione.

- Con nota acquisita al prot. n. 15554 del 09.12.200 il sig. Vergine Giuseppe, in qualità di titolare unico della omonima Ditta, richiedeva al Servizio Ecologia una proroga di venti giorni del termine di cui alla precitata nota prot. n. 14951/2010 al fine di effettuare indagini più accurate in situ per quantificare nel dettaglio gli impatti rilevati dal Comitato Reg.le di V.I.A.;
- Con successiva nota acquisita al prot. n. 15632 del 10.12.2010 l'Avv. Pietro Quinto confermava la richiesta di proroga di venti giorni già formulata dalla Ditta Vergine;
- Con nota prot. n. 15714 del 13.12.2010 il Servizio Ecologia preso atto delle predette richieste, stante le motivazioni adottate, accordava la proroga richiesta, assegnando un ulteriore termine di venti giorni, con decorrenza 07.12.2010 e scadenza 27.12.2010, per consentire al proponente di presentare le controdeduzioni di cui all'art. 10 bis, Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- Con nota pervenuta in data 27.12.2010 ed acquisita al prot. n. 0008 del 03.01.2011 il sig. Vergine Giuseppe, in qualità di titolare unico della omonima Ditta, in riscontro alla richiesta prot. n. 14951/2010, in narrativa esplicitata, trasmetteva la "Relazione di controdeduzioni ad avviso di parere VIA negativo controdeduzioni e chiarimenti" ed allegava la seguente documentazione scritto-grafica:
  - Punti di vista fotografici delle aree interessate dal traffico;
  - Relazione acustica;
  - Studio agronomico;
  - Studio idrogeologico;
  - Tav. 01 Strade da bagnare 10.000;
  - Tav. 02 Viste fotografiche;
  - Tav. 03 PRQA 25.000;
  - Tav. 04 Superfici ipotizzate a base di calcolo per la valutazione della diffusione delle polveri sottili;
  - Tavola con ubicazione posizionamento dei punti di rilievo acustico;
  - Tavola con mappatura del rumore residuo diurno;
  - Tavola con mappatura del rumore residuo notturno.
- Con successiva nota acquisita al prot. n. 609 del 25.01.2011 sempre il sig. Vergine Giuseppe, in qualità di titolare unico della omonima Ditta, in riscontro alla richiesta prot. n. 14951/2010, in narrativa esplicitata, trasmetteva ulteriore "Relazione di extra approfondimento impatti acque e polveri";

Tutta la documentazione agli atti è stata portata all'esame del Comitato Reg.le di V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del c. 6 art. 4 e del c. 4 art. 11 del R.R. approvato con D.G.R. n. 1859/09, che nella riunione del 08.03.2011 così si esprimeva:

Le motivazioni relative all'espressione del parere negativo sulla Via relativo alla richiesta della Ditta Vergine sono state esplicitate nella seduta di Comitato VIA del 23.11.2010.

In particolare venivano esplicitate richieste tecniche relative a:

- gli impatti attesi in atmosfera delle polveri;
- gli impatti sull'ambiente idrico;
- gli impatti del traffico veicolare.

Le controdeduzioni presentate sono composte dalla seguente documentazione:

- Relazione "Osservazioni corredate da documentazione su parere negativo di compatibilità ambientale";

- Punti di vista fotografici;
- Relazione floristico-agronomica;
- Ulteriore approfondimento impatti idrico e polveri.

Dall'analisi delle relazioni integrative lo studio di impatto ambientale risulta essere certamente più completo ed esaustivo sui punti che erano stati motivo del diniego.

Vengono infatti ampiamente descritti gli impatti legati alla emissione delle polveri sia dovuti all'attività estrattive in senso stretto (con indicazione delle emissioni dovute alle macchine tagliatrici e ai cumuli di calcarenite) nelle tre aree di cava sia quelli dovuti al traffico veicolare: soddisfacente risulta lo studio sulla dispersione in relazione ai venti e l'effetto sulla vegetazione circostante.

Circa gli impatti sull'ambiente idrico lo studio analizza esaurientemente gli effetti sull'equilibrio delle circolazione idrica sotterranea dell'emungimento delle quantità d'acqua necessarie alla mitigazione degli impatti dovuti alle polveri.

„ Nel corso della riunione, a seguito della lettura della relazione istruttoria così come appena esplicitata, il Presidente ing. Antonicelli, poneva specifici quesiti al relatore del Comitato Regionale ed in particolare, come da verbale della stessa seduta del 08.03.2011, “ atteso il complesso iter della pratica di che trattasi che aveva portato lo stesso Comitato ad esprimere parere negativo di compatibilità ambientale, se sono stati valutati analiticamente tutti gli impatti relativi alle varie componenti ambientali rivenienti dalla realizzazione dell'intervento, ivi compresi gli impatti attesi in atmosfera delle polveri, gli impatti sull'ambiente idrico, gli impatti del traffico veicolare, ecc.

L'ing. Antonicelli invita inoltre il Comitato a valutare con particolare attenzione tale intervento alla luce delle criticità ambientali del territorio sul quale esso insiste, della molteplicità delle attività presenti nella zona interessata, delle numerose osservazioni che pervengono da diversi portatori di interesse relativamente a tale area, nonché del cumulo di impianti industriali presenti nell'area di cui è necessario tener conto nelle valutazioni ambientali di competenza.

Il dott. Reina precisa di aver valutato con particolare attenzione tutta la documentazione e gli studi prodotti, le integrazioni pervenute ed esaminato con cura gli effetti impattanti che la cava produce sull'ambiente circostante, ritenendo le stesse ampiamente esaustive nonché validi i sistemi di controllo e mitigazione proposti dalla ditta Vergine”-.

Ciò stante, considerando come prescrittivi tutti i sistemi di controllo e mitigazione degli impatti proposti dalla Ditta Vergine, il Comitato Reg.le di V.I.A. dopo ampia discussione ritiene di poter esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale all'intervento proposto prescrivendo:

- che circa il progetto di recupero dei 3 lotti previsti nella richiesta di ampliamento è necessario che l'attività estrattiva sia effettuata per singolo lotto: una volta ripristinato ambientalmente un primo lotto si potrà passare al successivo.
- la ditta proponente dovrà pertanto dare evidenza al competente Ufficio Minerario del'avvenuto ripristino del lotto prima di passare l'attività al successivo.

Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il

Regolamento Regionale del Comitato Reg.le di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 28, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto in particolare il c. 2, art. 2 del predetto regolamento che testualmente recita:

le competenze del Comitato comprendono:

- a) L'esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo (SIA);
- b) L'individuazione e la quantificazione degli impatti diretti ed indiretti dei progetti sulle diverse componenti ambientali (suolo, sottosuolo, acque, aria, paesaggio) e sugli elementi che ne fanno parte (l'uomo, la fauna e la flora, il clima, il paesaggio,, i beni materiali, il patrimonio culturale) e le interazioni tra questi; la valutazione delle misure proposte per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti; la valutazione degli eventuali sistemi di monitoraggio della compatibilità ambientale dei progetti proposti dal proponente;
- c) L'analisi dei contenuti di tutte le osservazioni, delle controdeduzioni, dei pareri e quant'altro afferente il progetto in esame e di tutta la documentazione agli atti;
- d) L'esposizione e la discussione, in sede plenaria, dei contenuti salienti di tale documentazione;
- e) La formulazione di un parere sull'impatto ambientale del progetto, opera o intervento proposto.

Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato "Giudizio di compatibilità ambientale".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto sopra premesso, sulla base del parere espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A., così come espressamente previsto dal richiamato art. 2, comma 2 (ultimo capoverso) del precitato Regolamento Regionale

## DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 08.03.2011, parere favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto concernente la coltivazione in ampliamento di n. 3 cave di tufo calcarenitico in loc. Palombara, nel Comune di Taranto "B" catastalmente individuate al:

- Fl. di mappa 17, p.lle 45-53-54-61-65-66 e 122;

- Fl. di mappa 17, p.lle 41-42-43-44-46-58-59-62-64-72-116-121 e Fg. di mappa 8, p.lle 34-35-38-39-41 e 54;

- Fg. di mappa 17, p.lle 32-33-34-37-38-60-63,

proposto dall'Avv. Pietro Quinto - Via Garibaldi, 43, Lecce -, in nome e nell'interesse della ditta Vergine Giuseppe;

- Di notificare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, nonché alla Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Taranto;

- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;

- Di far pubblicare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Istruttore Il Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS  
Sig.ra C. Mafrica Ing. G. Russo

---